

Roma, 6 settembre 2013
Prot. n. 56

Spett.le
OO.SS.
FILCTEM, FLAEI, UILTEC
LORO SEDI

Oggetto: Accordo quadro di regolamentazione nel Gruppo Enel dell'art. 4, commi 1-7 ter, legge n. 92/2012 – Modalità di quantificazione dell'importo di cui all'art. 7.3 (c.d. "penalizzazione permanente")

Ci riferiamo al punto 7.3 dell'Accordo in oggetto, che prevede – nei confronti dei dipendenti che al raggiungimento dei requisiti minimi di pensione anticipata subiscono, in relazione alla legge 214/2011 (art. 24, comma 10), una penalizzazione di carattere permanente del trattamento pensionistico - la corresponsione da parte della società interessata di un importo pari all'ammontare della riduzione percentuale del trattamento pensionistico di carattere permanente fino ad un massimo del 6% .

Al riguardo, nel fare seguito alle intese con Voi intercorse, Vi confermiamo che ai fini della quantificazione della quota retributiva del trattamento pensionistico, su cui applicare la riduzione percentuale di carattere permanente, operano i seguenti criteri convenzionali.

L'importo corrispondente al 50% dell'ammontare della quota retributiva della prestazione di art. 4 della legge n. 92/2012 ("isopensione"), come quantificato nel provvedimento di validazione dell'INPS, viene rivalutato ad un tasso annuale del 2,4%, ferma restando l'attualizzazione indicata nel punto 7.3 dell'Accordo.

Distinti saluti

Mario Gorga

